

DELIBERA N. 250/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2743/ML AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ NAPOLI CANALE 21 TV S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE 21”) PER LA
VIOLAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 GENNAIO 2008, N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS**

(PROC. N. 2743/ML)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante «*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*»;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, in particolare gli artt. 3, comma 3, e 8, comma 3, come modificata dalle delibere n. 579/09/CONS e n. 599/13/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da

ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO l'atto n. 24/19/DCA-proc. 2743/ML del 25 novembre 2019, recante la contestazione alla società Napoli Canale 21 s.r.l. per la violazione delle disposizioni contenute nel combinato disposto degli artt. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche e integrazioni per aver trasmesso in data 2 settembre 2019 a partire dalle ore 20:00 per un tempo complessivo di circa 18 minuti e 13 secondi - durante il TG sportivo "Super Sport 21" dell'emittente televisiva Canale 21 - immagini salienti e correlate relative alla gara Lazio-Roma disputata il 1° settembre 2019 alle ore 18:00 e valevole per la 2^a giornata del Campionato di Serie A TIM 2019-2020, senza aver acquisito i relativi diritti;

VISTA la ricevuta del bonifico del 23 dicembre 2019 prot. n. 0552523-2401773 del 23/12/2019, con cui la società Napoli Canale 21 s.r.l. ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione contestata, pari al doppio del minimo edittale, per un importo di euro 2.065,82 (duemilasessantacinque/82);

RILEVATO pertanto di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per intervenuta oblazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Napoli Canale 21 TV s.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone